



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 28/18 DEL 17.5.2016

Oggetto: Punto 5, lettera d), della deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 dell'1.9.2015 concernente "Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover". Deroga parziale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama i contenuti dell'art. 2, lett. b), del Decreto Ministeriale 19.3.2015 in materia di "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" ai sensi del quale "le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto".

Di conseguenza entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto.

Con riferimento al disposto normativo, l'Assessore evidenzia che a seguito di una ricognizione effettuata è emerso che alcune delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) non dispongono nel proprio organico di personale dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e che si rende pertanto necessario provvedere al reclutamento dei medesimi all'esterno dell'organizzazione aziendale.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 dell'1.9.2015 è stato tra l'altro disposto, ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa sanitaria, il blocco del



turnover e la possibilità di derogare al medesimo, nella misura del 10% del totale del personale in servizio nell'Azienda di appartenenza e nel relativo comparto, mediante autorizzazione preventiva concessa dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale su richiesta delle singole Aziende previa attestazione di inderogabili esigenze e rispetto dei budget di spesa assegnati.

L'Assessore ricorda altresì che il punto 5, lettera d), della sopra citata deliberazione ha previsto il blocco di tutte quelle tipologie di reclutamento ex novo di personale, senza possibilità di deroga, che comportino un incremento di spesa a carico del SSR con particolare riferimento al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011, nonché tutte le altre forme di lavoro flessibile ad esclusione di quelli finanziati con risorse finalizzate.

Considerato che con la Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 è stato approvato il piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso e che tutte le Aziende del servizio sanitario regionale sono state chiamate a importanti interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa, l'Assessore, con riferimento a quest'ultimo punto, ritiene necessario prevedere la possibilità di deroga per le finalità esposte in premessa, quando la soluzione prospettata garantisca una maggiore economicità rispetto al reclutamento a tempo determinato.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di autorizzare le Aziende del servizio sanitario regionale che non dispongono nel proprio organico delle figure professionali richieste, ai fini dell'assolvimento degli obblighi posti a carico delle Aziende del SSR dall'art. 2, lett. b), del Decreto Ministeriale 19.3.2015, a procedere, nella misura del 10% del totale del personale in servizio nell'Azienda di appartenenza e nel relativo comparto, previa adeguata selezione e valutazione dei titoli richiesti, in deroga alle disposizioni di cui al punto 5, lettera d), della deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 dell'1.9.2015, al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2011, qualora la soluzione prospettata risulti economicamente più conveniente rispetto alle soluzioni di reclutamento a tempo determinato.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru